



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE

art. 78 CCII

Il giudice designato, nella persona del magistrato dott.ssa Francesca Greco,
nel procedimento iscritto al n. 4-1/2024 e n. 4/2024 P.U.;

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura cdi composizione della crisi da
sovraindebitamento – proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, presentato in data
23/01/2025 da

VIETRI EVA (c.f. VTRVEA75L70A515Y), nata il 30.7.1975 ad Avezzano ed ivi residente
alla Via B. Cassinelli, 2D, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto
dall'avv. Gian Marco Marino del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dello stesso in Via A. Gramsci 27, Avezzano (AQ),

con l'assistenza dell'OCC in persona dei Gestori nominati avv. Clara Cardamone e avv.
Gianluca Tarquini

preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione
particolareggiata dell'OCC ex art. 76, comma 2, CCII;

vista la proposta migliorativa e le integrazioni depositate in data 14/02/2025

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/01/2025, Vietri Eva ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore in continuità ex art. 74 e ss. CCII ed ha provveduto al deposito della documentazione prevista dalla legge agli artt. 75 e 76 CCII.
2. Preliminarmente, sussiste la competenza del Tribunale di Avezzano è competente ex art 27, comma 2, CCII, richiamato dall'art. 76 co. 1 CCII, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova ad Avezzano.
3. La ricorrente ha depositato domanda di concordato in continuità ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCII, prevedendo il piano la prosecuzione dell'attività di agente di commercio attualmente svolta.

4. Per procedere all'apertura della procedura diretta all'omologa del concordato minore ex art. 80 CCII il Giudice deve previamente valutare la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda e verificare quindi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75 e 77 CCII e la fattibilità del piano.

4.1 In primo luogo, la documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 75, co. 1, CCII:

- a) il piano con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del debitore (non risultano invece prodotti i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori non essendovi tenuta l'impresa individuale della debitrice);
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, incorporata nella relazione dell'OCC;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, incorporata nella relazione dell'OCC;
- d) la dichiarazione relativa agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa, così come risulta anche dalla relazione dell'OCC.

I gestori della crisi hanno depositato una relazione particolareggiata ex artt. 76 CCII che possiede i requisiti prescritti dal secondo comma della citata norma, comprendendo:

- a) L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni nonostante il periodo di difficoltà economico-finanziaria (gli esperti hanno sottolineato che, a dimostrazione della buona fede nell'assunzione delle proprie obbligazioni, fino a quando ha potuto, compatibilmente con la propria situazione patrimoniale, l'istante ha continuato a pagare mensilmente le rate del finanziamento);
- b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nell'attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria: (gli esperti pongono l'attenzione sulla necessità di provvedere alle spese primarie dei componenti della famiglia, risultando impossibile conciliare la rata mensile necessaria ad onorare i debiti contratti, pari ad € 170.000,00, con le esigenze familiari);
- c) l'indicazione dell'insussistenza di atti di straordinaria amministrazione posti in essere

- dalla debitrice negli ultimi cinque anni, impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (sul punto è stato evidenziato che la ricorrente è proprietaria di un bene immobile su cui grava l'ipoteca contratta a garanzia del finanziamento e annesso garage, del valore di circa €67.500,00 e che, dalla valutazione degli esperti, la liquidazione potrebbe rivelarsi antieconomica se si considera il valore del bene, i ribassi che vengono applicati dagli esperti stimatori, il mercato delle aste immobiliari, oltre alle spese per l'attivazione e prosecuzione della procedura esecutiva da parte del creditore);
 - e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 8.539,62);
 - f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Non sono state, invece, formate classi.

4.2 Con riguardo alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il debitore ricorrente non è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, derivando l'esposizione debitoria anche dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale, risultando la debitrice titolare di impresa individuale con partita iva n. 01653580660, iscritta alla sezione agenti e rappresentanti di commercio come piccolo imprenditore, risultando rispettati i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. L'esposizione debitoria della ricorrente, infatti, è promiscua, derivando, quanto al debito erariale, dall'attività professionale mentre l'ulteriore debito (es. mutuo ipotecario) è stato contratto per scopi personali.

4.3 Risultano, inoltre, insussistenti le condizioni ostative previste dall'art. 77 CCII, come anche attestato dall'OCC.

4.4 Sussiste il presupposto oggettivo, in quanto la ricorrente si trova in una condizione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In particolare, la situazione debitoria della ricorrente ammonta ad € 178.313,83, come meglio indicata nella tabella che segue:

CREDITORE	IMPORTO		RANGO
AURORA 2023 SPV - mutuo ipotecario (cap + int)	€	104.076,74	privilegio ipotecario
AURORA 2023 SPV - mutuo chirografario (cap + int)	€	1.671,91	chirografo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	59.723,97	privilegio mobiliare
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	5.301,59	chirografo
SPESE	€	8.539,62	prededucibile
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€	178.313,83	

L'attivo della ricorrente è costituito dal:

- patrimonio mobiliare, presente nell'abitazione sita in Avezzano, via Cassinelli n. 2/D, che l'OCC ha ritenuto impignorabili o comunque di modestissimo valore, con conseguente antieconomicità della vendita, nonché l'autovettura CITROEN C4, anno 2014 – targata EV229BP;

- patrimonio immobiliare composto dall'abitazione principale sita in Avezzano (AQ) alla Via B. Cassinelli n. 2/D, censita in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 87, piano 4, cat. A/2, classe 4, vani 4, rendita catastale € 433,82, e dall'annesso garage, censito in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 25, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 15, rendita catastale € 57,332. Su entrambi i beni grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A.. I beni sono stati stimati complessivamente in € 82.650,00.

- flussi reddituali per circa € 27.000 annuali.

Il piano formulato dalla debitrice prevede il pagamento della somma di € 600 mensili (tranne l'ultima rata, pari ad € 724,19) per n. 140 rate, per un totale di € 84.124,19, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo all'omologa della procedura, secondo il seguente cronoprogramma:

- **PREDEDUZIONE:** prime 12 da € 600 rate e tredicesima da € 339,62
- **CREDITORE IPOTECARIO:** residuo tredicesima rata € 260,38 e successive 106 rate da € 600,00 e 120 rata da € 139,62;
- **CREDITORE PRIVILEGIATO:** residuo 120 rata € 460,38 e n. 13 rate da € 600,00 e 134 rata per € 399,62;
- **CREDITORI CHIROGRAFARI:** residuo 134 € 200,38, n. 5 rate da € 600,00 e ultima n. 140 rata per € 724,19.

La proposta di soddisfacimento dei creditori è la seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	7.539,62	7.539,62	100 %
SPESE PROCEDURA	Spese di giustizia	Prededuzione	1.000,00	1.000,00	100 %
AURORA 2023 SPV	Mutuo ipotecario	Privilegio inmov.	104.076,74	64.000,00	61,493 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	59.723,97	8.660,00	14,50 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	aggi ed interessi	Chirografo.	5.301,59	212,06	4,00%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Crediti con privilegio degradati a chirografo	Chirografo	51.063,97	2.042,56	4,00%
AURORA 2023 SPV	Finanziamento	Chirografo	1.671,91	66,88	4,00%
AURORA 2023 SPV	Credito ipotecario degradato chirografo	Chirografo	40.076,74	1.603,07	4,00%
TOTALE			179.313,83	85.124,19	

Le spese di procedura non previste o non prevedibili, quantificate indicativamente in € 1.000,00 verranno, invece, pagate dalla ricorrente al bisogno, a prescindere dalla rateizzazione di cui sopra. Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 1.000,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza.

Il difensore della debitrice, come riferito dall'OCC, *“rinuncia al proprio compenso per l'attività professionale svolta e da svolgere fino all'omologa e pertanto tale voce di spesa non è stata presa in considerazione”*.

Il gestore nominato dall'O.C.C., nella propria relazione ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta, rilasciando anche la specifica attestazione prevista in presenza di falcidia dei privilegiati che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Per quanto riguarda il creditore munito di privilegio generale mobiliare ed i creditori

chirografari si osserva che l'OCC ha attestato che *“il privilegio mobiliare non può essere esercitato allo stato su alcun bene mobile dell'istante, rilevato che l'unico bene mobile teoricamente vendibile è rappresentato dall'autovettura utilizzata, in qualità di agente di commercio, per recarsi al lavoro e per svolgere la propria attività. La detta automobile sarebbe pertanto sottratta alla liquidazione ai sensi della lett. d) del comma 4 dell'art. 269 CCIP”*, rappresentando che, in ogni caso, la proposta contiene un soddisfacimento superiore rispetto al valore dell'autovettura. Nella proposta migliorativa, veniva considerato il privilegio del creditore erariale con riferimento al valore presumibile di realizzo del bene mobile registrato.

L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha effettuato una valutazione positiva con riferimento all'apprezzamento del merito creditizio ex art. 76 co. 3 CCII.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di concordato minore e per sottoporla al vaglio e al voto dei creditori.

5. Il debitore ha chiesto la sospensione di *“ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento”*; la richiesta può essere accolta in quanto la sospensione appare funzionale al buon esito della procedura nell'interesse di tutti i creditori, anche tenuto conto che trattasi di concordato minore in continuità ex art. 74 co. 1 CCII.

6. Tenuto conto del disposto di cui all'art. 78 co. 2 bis CCII, con particolare riferimento alle lettere a) e b), si deve provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC.

P.T.M.

DICHIARA aperta la procedura diretta all'omologa della proposta di concordato minore in continuità di **VIETRI EVA** (c.f. VTRVEA75L70A515Y), nata il 30.7.1975 ad Avezzano ed ivi residente alla Via B. Cassinelli, 2D – Agente di commercio p.iva 01653580660.

NOMINA quale commissario giudiziale l'avv. Filippo Paolini perché svolga le funzioni dell'OCC.

DISPONE che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano comunicati, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale, e nel registro delle imprese ove il debitore svolga attività d'impresa.

ORDINA ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti.

DISPONE, ai sensi dell'art. 78 co. 2 lett. d) CCII, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

AVVERTE che, ai sensi dell'art. 76 co. 5 CCII, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE il debitore istante che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

ASSEGNA ai creditori termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per far pervenire all'OCC, con le modalità indicate alla lett. c) del secondo comma dell'art. 78 CCII, la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta ex art. 79 co. 3 CCII.

AVVERTE i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 co. 1 ter d.lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 78 co. 4 CCII.

DISPONE che l'OCC:

- curi l'esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 78 co. 3 CCII;
- decorso il termine assegnato ai creditori, relazioni al Giudice entro i successivi cinque giorni circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista

che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive.

Si comunichi all'OCC, al commissario giudiziale e al ricorrente.

Avezzano, 28/02/2025

Il giudice

Francesca Greco

AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368
e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

RICORSO PER CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA'

**Ex artt. 74 e ss. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019,
n.14 e successive modifiche**

Nell'interesse della Sig.ra Vietri Eva (C.F. VTRVEA75L70A515Y), nata il 30.7.1975 ad Avezzano ed ivi residente alla Via B. Cassinelli, 2D, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Gian Marco Marino del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via A. Gramsci 27, Avezzano (AQ), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine di appartenenza avv.gianmarcomarino@pec.it;

PREMESSO CHE

- la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni così come definito dall'art. 2, co. 1, punto c), CCII: “«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non è mai stata condannata con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;
- non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;



AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

- la ricorrente ha presentato proposta ex art. 74 co. 1, CCII, presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Avezzano che ha nominato Gestori della Crisi l'Avv. Clara Cardamone e l'Avv. Gianluca Tarquini;

- alla detta proposta è stata allegata la documentazione di cui all'art. 75 CCII e precisamente:

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;

d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa; il tutto come meglio specificato nella Relazione dei Gestori della Crisi;

- i Gestori della Crisi hanno depositato una relazione particolareggiata ex artt. 76 CCII che comprende i requisiti di cui all'art. 76 comma 2 CCII e precisamente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

- con ricorso depositato il 22 marzo 2023, Eva Vietri a mezzo del sottoscritto difensore e coadiuvata dai gestori della crisi avv. Clara Cardamone e avv. Gianluca Tarquini nella qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), chiedeva l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; il Tribunale, con decreto del 22.05.2023 emesso nella procedura n. n. 7-1/2023 r.g.P.U., ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne disponeva la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII e adottava le misure protettive previste nel quarto comma di detto articolo; dopo il deposito della documentazione attestante l'espletamento



AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni previste dalla legge, l'OCC depositava, in data 03.07.2023, la relazione di cui all'art. 70 co. 6 CCII, nella quale dava atto che nel termine di cui al terzo comma erano pervenute le seguenti osservazioni: “a) l'Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante pec del 29 maggio 2023 (doc. B), ha precisato il proprio credito con gli interessi alla data del 26/05/2023, pari ad € 60.865,52, rispetto alla somma considerata nel piano di € 59.326,78; b) l'Agenzia delle Entrate, mediante pec del 31 maggio 2023 (doc. C), si è opposta all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di Eva Vietri per i seguenti motivi: i) mancanza del requisito soggettivo di accesso alla procedura poiché la sig. Vietri, in quanto agente di commercio, rivestirebbe la qualifica di imprenditore; ii) la mancanza di “meritevolezza” in capo alla debitrice, che avrebbe volontariamente causato il proprio stato di sovraindebitamento, non avendo avuto nel corso degli anni particolari contrazioni del proprio reddito; iii) una generica mancanza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria; c) la Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A., mediante pec del 13 giugno 2023 (doc. D), ha affermato che le somme versate per il mutuo fondiario dovrebbero essere pari al valore di stima dell'immobile (€ 97.500,00); d) il Comune di Avezzano, mediante pec del 15 giugno 2023 (doc. E), e quindi tardiva, ha precisato che il proprio credito è già stato avviato per il recupero per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione; l'istante, interpellata dall'OCC, riteneva di non dover modificare il piano e la proposta “se non specificando che, alla luce di quanto comunicato dal Comune di Avezzano, le somme previste per tale Ente saranno eventualmente versate all'agente della riscossione”; l'OCC riteneva che non fosse necessario modificare il piano stesso e la proposta ai creditori, se non specificando che, alla luce di quanto comunicato dal Comune di Avezzano, le somme previste per tale Ente sarebbero state eventualmente versate all'agente della riscossione; a seguito dell'udienza interlocutoria del 20 settembre 2023 il giudice assegnava termine per note, invitando le parti ad instaurare il contraddittorio “sulle questioni relative alla qualifica di consumatore dell'istante, alla eventuale sussistenza di ulteriori conti correnti, alla fattibilità della proposta con riferimento alla quantificazione anche delle spese, nonché alla possibilità di falcidiare il creditore del creditore ipotecario” riservando all'esito la decisione; le note venivano depositate esclusivamente dal difensore della debitrice Eva Vietri; con provvedimento del 31 ottobre 2023 il Tribunale di Avezzano nella procedura in oggetto dichiarava l'inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Eva Vietri, ritenendo che la debitrice non potesse essere qualificata come consumatore ed avere accesso alla disciplina di favore prevista per un piano che contemplasse un passivo da ristrutturare riguardante sia i debiti personali sia quelli derivanti dall'attività professionale che la stessa ancora svolgeva; il Tribunale, infatti, rilevava l'impossibilità di



AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

addivenire ad una interpretazione estensiva delle norme che disciplinano il procedimento in oggetto ed i relativi presupposti, poiché la normativa di favore prevista dal legislatore si giustifica proprio alla luce delle peculiarità che caratterizzano la figura del consumatore, ritenendo tale motivo ostativo all'omologa del piano non sussistendone le condizioni di ammissibilità; di conseguenza non rilevano dubbi circa i requisiti per l'ammissione alla procedura di concordato minore dell'istante.

1) INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SITUAZIONE DEBITORIA

L'istante ha contratto l'obbligazione oggetto principale del presente piano nell'anno 2010 con apposito contratto di mutuo ipotecario n. 068.316878 del 29.4.2010, con l'istituto di credito BCC di Roma filiale 68 di Avezzano. Il finanziamento prevedeva le seguenti caratteristiche e pattuizioni:

- rimborso della complessiva somma di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) mediante la corresponsione di n. 50 rate semestrali da € 3.670,37 ciascuna;
- durata di anni 25;
- tasso di interesse con ammortamento "francese", euribor 360 6 mesi + 1,95%, comunque non superiore al 5,85%, e + 3% in caso di mora;

soltanto adesso, ossia al ricevimento della controproposta della banca di cui si dirà, è venuta a conoscenza di un'altra obbligazione assunta con lo stesso Istituto di credito con un mutuo chirografario n. 429024 di originari € 3.200,00.

Inizialmente, per i primi sei o sette anni dalla stipula dell'atto di mutuo l'odierna istante onorava senza ritardi le rate del finanziamento.

Successivamente, a seguito di alcuni mutati assetti finanziari dell'attività la Sig.ra Vietri incontrava crescenti difficoltà ad adempiere con puntualità e regolarità alle rate semestrali, anche per via dell'importo dovuto alla cadenza del finanziamento che imponeva rilevanti esborsi semestrali anziché più agili e di minor consistenza rate mensili.

Nonostante tale circostanza e la rappresentata difficoltà economica, la stessa continuava a versare somme mensili di € 700 a titolo di rimborso del finanziamento all'istituto di credito, dimostrando sempre la volontà di onorare l'impegno assunto con l'atto di mutuo ipotecario.

In particolare, la situazione di squilibrio tra le entrate e le uscite nella quotidiana gestione delle finanze della Sig.ra Vietri è imputabile al fatto di essersi ritrovata per alcuni periodi senza lavoro e in altri a percepire provvigioni che non erano sufficienti ad arrivare a fine mese.



AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

Ad oggi la situazione lavorativa della sig.ra Vietri, seppur migliorata, non le consente di adempiere con regolarità all'obbligazione semestrale di cui al mutuo ipotecario, anche in conseguenza delle generali contingenze economiche e della natura e delle caratteristiche del mutuo ipotecario.

E' doveroso precisare e sottolineare che, a dimostrazione della buona fede nell'assunzione delle proprie obbligazioni, fino a quando ha potuto, compatibilmente con la propria situazione patrimoniale, l'istante ha continuato a pagare mensilmente le rate del finanziamento, anche in seguito alla conclamata situazione di crisi personale e nell'attesa e nella speranza di poter ridiscutere i termini del finanziamento (circostanza quest'ultima di cui si dirà appresso e che denota non solo ancora una volta la buona fede dell'istante ma soprattutto il censurabile comportamento dell'istituto di credito).

Oltre alla posizione debitoria maturata nei confronti dell'istituto di credito, per le medesime ragioni dovute alla contrazione economica generale e al caso particolare, deve darsi conto dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario. L'elenco delle posizioni debitorie sopra riportate è stato ricostruito sulla base della documentazione messa a disposizione dal debitore e verificata dall'OCC.

Situazione debitoria come riscontrato dall'OCC.

Questo, pertanto, il debito complessivo, allo stato degli atti:

CREDITORE	IMPORTO	RANGO
AURORA 2023 SPV – mutuo ipotecario (cap + int)	€ 104.076,74	privilegio ipotecario
AURORA 2023 SPV – mutuo chirografario (cap + int)	€ 1.671,91	Chirografo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 59.723,97	privilegio mobiliare
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 5.301,59	Chirografo
SPESE	€ 8.539,62	prededucibile
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€ 179.313,83	

2) ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI CHE NON CONSENTONO ALL'ISTANTE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La situazione di crisi della Sig.ra Vietri, che si è ritrovata per alcuni periodi senza lavoro e in altri a percepire provvigioni che non bastavano per arrivare a fine mese, è al momento un po' migliorata, come si evince dalle ultime dichiarazioni dei redditi messe a disposizione. In particolare il reddito



AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

annuale lordo oscilla tra i 20.000,00 euro circa e i 24.000,00 euro circa a seconda delle provvigioni maturate.

Appare chiaro che la stessa non sia stata in condizione di far fronte alle obbligazioni assunte col contratto di mutuo, quindi, anche in considerazione del mutato contesto economico che ha determinato il consistente abbassamento dei tassi, la Sig.ra Vietri ha più volte tentato di rinegoziare il proprio contratto di finanziamento in base alla L. n. 40/2007.

La buona fede dell'istante e il suo impegno per ripianare l'esposizione debitoria, venutasi a creare, come detto, per cause indipendenti dalla sua volontà, la indussero a cercare subito una soluzione con la banca, tanto che già nel mese di maggio 2018 ci fu il primo incontro in filiale tra l'istante e la Direttrice per rinegoziare il riferito mutuo, divenuto troppo oneroso in conseguenza delle sue mutate esigenze economiche, ed ottenne ampie rassicurazioni di una rapida soluzione. Altri due incontri ci furono poi nel 2019, anch'essi rimasti senza seguito, poi l'ultimo incontro del 29 luglio 2020 alla presenza dell'avv. Stefano Cataldi, con l'ennesima rassicurante promessa della Direttrice di una facile e pronta soluzione, oltre a quella che: "mai" il credito sarebbe andato "in sofferenza". Ad esso seguì una mail il 31 luglio successivo con la richiesta di rinegoziazione e con allegata tutta l'afferente documentazione. Ma il 12 novembre 2020, trascorsi inutilmente altri tre mesi e mezzo senza alcuna risposta, la stessa Direttrice ha messo nel nulla gli impegni presi coll'istante ed il suo avvocato, rispondendo ad una mail di sollecito di quest'ultimo del 5 novembre precedente e riferendo, semplicemente, che la pratica relativa era ormai in carico al loro Servizio Contenzioso. Costretta a quel punto, ma mossa dalla volontà di adempiere l'obbligazione assunta, l'istante si faceva carico di sottoporre all'Istituto di credito una proposta di rientro (che si produce) ricevendo un'assurda controproposta del 17.2.2021 (che anche si produce), che addirittura chiedeva di rientrare dal riferito debito entro il 2024, in sostanza, sedici anni prima della scadenza naturale del mutuo fondiario prevista nel 2035!

3) SOLVIBILITA' DELLA DEBITRICE

Nei primi anni e fino al 2017 l'odierna istante è sempre stata regolare nei pagamenti, avendo provveduto puntualmente a versare la rata del finanziamento. A tal fine si precisa che l'istante ha contratto volontariamente l'obbligazione con l'istituto di credito, in un periodo in cui riusciva a farvi fronte in considerazione dell'andamento della propria attività lavorativa, che ancora non aveva subito la brusca contrazione che ha poi determinato lo stato di squilibrio tra le entrate e le uscite della Sig.ra Vietri.



AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

Il patrimonio dell'istante è costituito dalla casa di proprietà, acquistata grazie al finanziamento oggetto del presente ricorso per concordato minore e sita in Avezzano, Via Cassinelli, 2D, contraddistinta in Catasto al foglio 12, part.lla 957, sub 87.

L'istante dichiara che non vi sono stati atti dispositivi dei beni del proprio patrimonio impugnati dai creditori ovvero che potrebbero essere impugnati.

Quanto alla documentazione di cui all'art. 75 CCII lett. e) si rinvia espressamente alla Relazione redatta dai Gestori della Crisi.

Tanto premesso la debitrice ricorrente, come rappresentata e difesa, propone il seguente

PIANO DI CONCORDATO MINORE

1) La proposta di Concordato

In sintesi la proposta consiste nel pagamento, entro 13 anni (ed in particolare in 12 anni e 9 mesi) di tutti i crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi. Per la quantificazione del compenso si è applicata la tabella tariffaria dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano a sua volta basata sui Decreti del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n.202 e 25 gennaio 2012, n. 30. Gli onorari ammontano pertanto ad € **7.539,62** inclusi oneri fiscali.
- Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, contributo unificato, costo estrazione copie e notifiche, costo visure, costo per eventuale trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, costi bancari per la tenuta di un conto della procedura, eventuali costi per raccomandate e cancelleria, ecc.. Non potendo prevedere con precisione l'entità di tali costi futuri si ritiene di indicare la somma forfettaria e prudenziale di € **1.000,00** secondo quanto stabilito nella Relazione dei Gestori.
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 64% dei creditori privilegiati di cui al prospetto contenuto nella Relazione;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 14,5% circa dei crediti muniti di privilegio mobiliare (che verranno pertanto degradati a chirografo, in mancanza di beni



AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

teoricamente liquidabili su cui concretamente poter esercitare il privilegio) e dei crediti chirografari;

- la ricorrente propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 600,00 (a parte l'ultima rata, pari ad € 1.010,62) per undici anni e sei mesi e quindi per 138 mensilità, pari, complessivamente, ad € 83.210,62, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo dall'omologa della procedura

Pertanto, il piano di pagamento che la signora Vietri sottopone al vaglio del Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Predeuzione	7.539,62	7.539,62	100 %
SPESE PROCEDURA	Spese di giustizia	Predeuzione	1.000,00	1.000,00	100 %
AURORA 2023 SPV	Mutuo ipotecario	Privilegio immob.	104.076,74	66.000,00	64,00 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	59.723,97	8.660,00	14,50 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	aggi ed interessi	Chirografo.	5.301,59	769,00	14,50%
AURORA 2023 SPV	Finanziamento	Chirografario	1.671,91	242,00	14,50%
TOTALE			179.313,83	84.210,62	

Suddivisione dei pagamenti.

Si propone, tenuto conto delle spese destinate al sostentamento della famiglia e delle entrate mensili la somma di € 600,00 per mese suddivise in n. 138 rate di pari importo salvo l'ultima che sarà di € 1.010,62. La proposta contempla il seguente cronoprogramma dei pagamenti, anche alla luce delle legittime classi dei creditori e clausole di prelazione: - prime 10 rate pagamento spese in predeuzione; - successive 110 rate saldo creditore ipotecario; - ultime 17 rate pagamento creditore privilegiato e chirografari. L'istante, dunque, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 600,00 per undici anni e cinque mesi salvo ultima rata a conguaglio



AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

quindi per 138 mensilità, pari, complessivamente, ad € **82.691,62** da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo dall'omologazione e per 138 mensilità.

La proposta di piano prevede inoltre che in caso di "rottamazione" o stralcio di cartelle esattoriali i benefici saranno espressamente ripartiti pro quota tra tutti i creditori ed i crediti residui, secondo le legittime cause di prelazione.

Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 1.000,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza unitamente all'ultima rata del piano.

SULLA CONTINUITA AZIENDALE

La proposta di concordato prevede il pagamento dilazionato della posizione debitoria in un lasso di tempo medio che consente alla debitrice istante, mediante i redditi che produce con la sua attività, di onorare la proposta economica articolata.

A tal fine occorre quindi tenere conto delle prospettive economiche e reddituali dell'istante. L'attività che svolge le consente di far fronte alle proprie esigenze e di saldare il debito nei limiti della proposta effettuata, come si evince dalle ultime dichiarazioni dei redditi depositate. L'istante infatti ha consolidato nel tempo il proprio mercato di riferimento, vantando nel proprio portafoglio clienti aziende di sicura solidità sul territorio nazionale e locale, che le consentono di programmare il futuro e poter contare sui redditi prodotti in maniera stabile. Ciò si evince altresì dalla misura delle ultime dichiarazioni dei redditi che sono in linea con quanto dedotto e stabili nel loro ammontare, tali da consentire la prosecuzione dell'attività aziendale e la solvibilità della proposta effettuata.

Come ampiamente descritto in premessa e dichiarato nella Relazione dei Gestori della Crisi infatti, i motivi dell'indebitamento sono stati transitori e dovuti ad una serie di contingenze momentanee, personali e sistemiche, che sono state successivamente superate. L'ammontare del debito accumulato non consente tuttavia l'integrale saldo dello stesso.

Per tutto quanto sopra, la sig.ra Vietri Eva, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

ai propri creditori di aderire alla Proposta di Concordato Minore sopra formulata ex artt. 74 e ss. CCII facendo pervenire ai Gestori della Crisi nominati il proprio voto favorevole ai sensi dell'art. 78, c. 2, lett. c), CCII e per gli effetti di cui all'art. 79 CCII.

RICORRE



AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

All'Ecc.mo Tribunale di Avezzano affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alle controparti/creditori, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dai Gestori della Crisi nominati Avv.ti Gianluca Tarquini e Clara Cardamone;
- 2) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 3) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 4) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione, e specificatamente: compenso O.C.C.
- 5) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare la ricorrente dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

Si allega in via istruttoria la Relazione dei Gestori della Crisi unitamente ai relativi allegati di cui all'elenco in calce alla Relazione stessa.

Avezzano, 16 gennaio 2025

Avv. Gian Marco Marino



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI AVEZZANO**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
DEI GESTORI DELLA CRISI**

redatta ai sensi dell'articolo 76, comma 2, D.Lvo. 12.01.2019 n. 14

in merito alla

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

PROPOSTA DALLA

SIG.RA VIETRI EVA

Gestori della crisi incaricati:

Avv. Clara Cardamone

Avv. Gianluca Tarquini

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Iscritto al n. 155 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia occ.avezzano@pec.it

INDICE

1	- DICHIARAZIONE DI TERZIETA' E INDIPENDENZA	PAG. 3
2	- REQUISITI PER L'AMMISSIONE	PAG. 4
3	- ATTIVITA' PRELIMINARI OCC	PAG. 10
4	- CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE. DATI ANAGRAFICI COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE	PAG. 13
5	- ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE	PAG.18
6	- VALUTAZIONE SU COMPLETEZZA E AFFIDABILITA' DOCUMENTAZIONE	PAG. 19
7	- VERIFICHE DELL'OCC	PAG. 20
8	- IL PIANO: PERCENTUALI, MODALITA' E TEMPI DI SODDISFAZIONE	PAG. 26
9	- FATTIBILITA' DEL PIANO E CONVENZIENZA	PAG. 28
10	- GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DOCUMENTAZIONE	PAG. 31
11	- GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO FINANZIATORE	PAG. 32
12	- CONCLUSIONI - GIUDIZIO FINALE SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO	PAG. 33

1. DICHIARAZIONE DI TERZIETA' ED INDIPEDEZA DEI PROFESSIONISTI NOMINATI

La Sig.ra **Eva Vietri**, nata ad Avezzano il 30 luglio 1975 e residente in Avezzano, alla Via B. Cassinelli n. 2D, c.f. VTRVEA75L70A515Y assistita dall'avv. Gian Marco Marino del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via A. Gramsci 27, Avezzano (AQ), in qualità di agente di commercio titolare, titolare di partita iva n. 01653580660, ha depositato in data 11 aprile 2024 presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Avezzano istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di procedura di concordato minore ex art. 74 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 3 /2024 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014 (*v. allegato n. 1*).

I sottoscritti avvocati **Clara Cardamone** (c.f. CRDCLR73B59C426W), con studio in Avezzano, Via Carso n. 8 e **Gianluca Tarquini** (c.f. TRQGLC71C09A515Q), con studio in Avezzano, Via G. Amendola n. 24, il 28 marzo 2022 sono stati nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento con provvedimento del 17.04.2024 (*v. allegato n. 2*).

I sottoscritti professionisti il 22.04.2024 hanno accettato l'incarico (*v. allegato n. 3*), dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attestando:

- 1) di essere iscritti nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano ;

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Iscritto al n. 155 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia occ.avezzano@pec.it

- 2) che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Avezzano è stato iscritto al numero progressivo 155, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202;
- 3) che non sussistono condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 4) che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse;
- 5) che non hanno mai ricevuto né stanno attualmente espletando alcun incarico professionale per conto della debitrice interessata al Piano;
- 6) che non sono coniuge, parente o affine entro il quarto grado della debitrice persona fisica.

I sottoscritti professionisti inoltre, attestano:

- di non essere legati alla debitrice ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e segnatamente, di non essere interdetti, inabilitati, falliti o è stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere legati alla debitrice da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della debitrice.

2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

Gli scriventi gestori hanno preliminarmente analizzato la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore.

A tal proposito, preliminarmente, evidenziano che con ricorso depositato il 22 marzo 2023, Eva Vietri, coadiuvata dai sottoscritti avv. Clara Cardamone e avv. Gianluca Tarquini nella qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), chiedeva l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il Tribunale, con decreto del 22.05.2023 emesso nella procedura n. n. 7-1/2023 r.g.P.U., ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne disponeva la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII e adottava le misure protettive previste nel quarto comma di detto articolo. Dopo il deposito della documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni previste dalla legge, l'OCC depositava, in data 03.07.2023, la relazione di cui all'art. 70 co. 6 CCII, nella quale dava atto che nel termine di cui al terzo comma erano pervenute le seguenti osservazioni: *"a) l'Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante pec del 29 maggio 2023 (doc. B), ha precisato il proprio credito con gli interessi alla data del 26/05/2023, pari ad € 60.865,52, rispetto alla somma considerata nel piano di € 59.326,78; b) l'Agenzia delle Entrate, mediante pec del 31 maggio 2023 (doc. C), si è opposta all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di Eva Vietri per i seguenti motivi: i) mancanza del requisito soggettivo di accesso alla procedura poiché la sig. Vietri, in quanto agente di commercio, rivestirebbe la qualifica di imprenditore; ii) la mancanza di "meritevolezza" in capo alla debitrice, che avrebbe volontariamente causato il proprio stato di sovraindebitamento, non avendo avuto nel corso degli anni particolari contrazioni del proprio reddito; iii) una generica mancanza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria; c) la Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A., mediante pec del 13 giugno 2023 (doc. D), ha affermato che le somme versate per il mutuo fondiario dovrebbero essere pari al valore di stima dell'immobile (€ 97.500,00); d) il Comune di Avezzano, mediante pec del 15 giugno 2023 (doc. E), e quindi tardiva, ha precisato che*

il proprio credito è già stato avviato per il recupero per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione. L'istante, interpellata dall'OCC, riteneva di non dover modificare il piano e la proposta "se non specificando che, alla luce di quanto comunicato dal Comune di Avezzano, le somme previste per tale Ente saranno eventualmente versate all'agente della riscossione". L'OCC riteneva che non fosse necessario modificare il piano stesso e la proposta ai creditori, se non specificando che, alla luce di quanto comunicato dal Comune di Avezzano, le 3 somme previste per tale Ente sarebbero state eventualmente versate all'agente della riscossione. A seguito dell'udienza interlocutoria del 20 settembre 2023 il giudice assegnava termine per note, invitando le parti ad instaurare il contraddittorio "sulle questioni relative alla qualifica di consumatore dell'istante, alla eventuale sussistenza di ulteriori conti correnti, alla fattibilità della proposta con riferimento alla quantificazione anche delle spese, nonché alla possibilità di falcidiare il creditore del creditore ipotecario" riservando all'esito la decisione. Le note venivano state depositate esclusivamente dal difensore della debitrice Eva Vietri.

Con provvedimento del 31 ottobre 2023 il Tribunale di Avezzano nella procedura in oggetto dichiarava l'inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Eva Vietri, ritenendo che la debitrice non potesse essere qualificata come consumatore ed avere accesso alla disciplina di favore prevista per un piano che contemplasse un passivo da ristrutturare riguardante sia i debiti personali sia quelli derivanti dall'attività professionale che la stessa ancora svolgeva. Il Tribunale, infatti, rilevava l'impossibilità di addivenire ad una interpretazione estensiva delle norme che disciplinano il procedimento in oggetto ed i relativi presupposti, poiché la normativa di favore prevista dal legislatore si giustifica proprio alla luce delle peculiarità che caratterizzano la

figura del consumatore, ritenendo tale motivo ostativo all'omologa del piano non sussistendone le condizioni di ammissibilità.

Di conseguenza non rilevano dubbi circa i requisiti per l'ammissione alla procedura di concordato minore dell'istante.

Ad ogni modo, per completezza, gli scriventi gestori hanno ulteriormente verificato la presenza, nel caso in esame dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore.

2.1 - presupposti soggettivi.

In particolare ricorrono i presupposti soggettivi come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, per espresso richiamo dell'art. 74, comma 1, poiché la debitrice che ha presentato la proposta di concordato minore rientra tra i soggetti legittimati in quanto non riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi perché titolare di impresa individuale con partita iva 01653580660 dal 08/02/2005 per l'esercizio dell'attività di "agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza" e risulta iscritta presso la CCIAA di L'Aquila dal 17/10/2006 nella sezione speciale come "Piccolo Imprenditore".

Inoltre, le somme dovute confronti dell'erario per le quali si è ricorso alla procedura di sovraindebitamento sono costituite prevalentemente da debiti riferibili all'attività d'impresa.

Ad essere più precisi il montante debitorio di Eva Vietri è costituito da un passivo "promiscuo" derivante parzialmente da debiti ricollegati all'attività professionale, quali l'i.v.a. e l'imposta sostitutiva sul regime forfettario e in altra parte da debiti contratti per scopi personali, ad esempio il mutuo ipotecario. Ne deriva che il passivo derivante dall'attività professionale, che tuttora la stessa

esercita, fa venir meno la qualità di consumatore in capo alla debitrice ricorrente e ciò consente all'istante la proposizione della procedura di Concordato Minore.

I gestori della crisi hanno anche accertato l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII e, più precisamente, che non mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76; che la debitrice non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3); che l'istante non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda; che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

2.2 - Presupposto oggettivo

Gli scriventi hanno, inoltre, verificato che la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) CCII. 6 Cfr. Art. 2, comma 2, lett. c), CCII, in base al quale si intende per «sovraindebitamento»: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*. Cfr. Art. 2, comma 2, lett. d), CCII in base al quale si intende per «impresa minore»: *“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio*

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Iscritto al n. 155 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia occ.avezzano@pec.it

dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".

* * * * *

La proposta di concordato minore per come formulata dalla debitrice, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC e del proprio *advisor* legale, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 75 del Codice della Crisi; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- il piano con i bilanci, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori (le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA non sono state prodotte in quante l'istante rientra nel regime fiscale dei cd. "forfettari" per cui non è tenuta alla presentazione di tali dichiarazioni);
- una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

* * * * *

Gli scriventi, ai sensi dell'art. 76 del Codice della Crisi, procederanno, pertanto, a relazionare circa la proposta di Concordato Minore formulata dalla sig.ra Eva VIETRI ed a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- f) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Per completezza, si valuterà anche la eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e si darà un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3 - ATTIVITA' PRELIMINARI OCC:

3.1 - controllo della documentazione prodotta dal debitore (art. 75, comma 1, lett. a) b) c) d) e) CCII)

Gli scriventi professionisti, in qualità di gestori della crisi, hanno verificato che alla domanda risulta allegata (o comunque è stata successivamente prodotta) la documentazione prevista dall'art. 75, comma 1, lett. a) b) c) d) e) CCII) riscontrando la presenza della seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (incorporata nella presente relazione),

- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute (incorporato nella presente relazione);
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

I sottoscritti gestori della crisi tenuto conto della natura e del regime contabile-fiscale della Vietri (che non è tenuta a compilare bilanci o altre scritture contabili e fiscali obbligatorie) hanno verificato la presenza delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

La domanda contiene, poi, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Vietri, nonché l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.

I gestori della crisi, tenuto conto della natura del soggetto che presenta la domanda di concordato minore e dei componenti del suo nucleo familiare hanno riscontrato la presenza della documentazione necessaria a ricostruire la situazione reddituale della debitrice e del suo nucleo familiare.

I sottoscritti evidenziano, poi, che secondo la definizione fornita dall'art. 94, comma 2, CCII non sono stati riscontrati atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

3.2 - verifica dell'attendibilità della documentazione, consultazione banche dati e circolarizzazione.

Al fine di poter valutare l'attendibilità della documentazione allegata alla domanda e di acquisire ogni ulteriore elemento utile alla redazione della

relazione particolareggiata ed alla ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, i sottoscritti hanno svolto gli opportuni riscontri mediante accesso al Cassetto fiscale, ad altre Banche Dati e mediante richiesta informazioni ai creditori.

In particolare, sono stati effettuati:

- verifica estratti di ruolo presso l' Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta ed esame delle visure catastali ed ipotecarie (*v. allegati nn. 12 e 13*);
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) (*v. allegato n. 11*);
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia (*v. allegato n. 5*);
- verifica posizione debitoria degli istanti presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento (*v. allegato n. 10*);
- visura presso il Registro Imprese (*v. allegato n. 14*).

Lo scrivente OCC ha ottenuto la piena collaborazione da parte della debitrice sig.ra Vietri; è stata, quindi, analizzata la seguente documentazione fornita direttamente dalla debitrice debitore:

- Contratto di compravendita repertorio n. 31554/raccolta n. 21640 del 29.04.2010 – Notaio Roberto Colucci (*v. allegato n. 15*);
- Contratto di mutuo ipotecario repertorio n. 31555/raccolta n. 21641 del 29.04.2010 – Notaio Roberto Colucci (*v. allegato n. 16*);
- mutuo chirografario - contratto stipulato in data 13.12.2013 (*v. allegato n. 17*);
- dichiarazioni dei redditi anni 2024, 2023, 2022 e 2020 (*v. allegato n. 18*);
- Estratti c/c n. 634370.04 presso Banca Monte dei Paschi di Siena anni (*v. allegato n. 19*);
- Bollette utenze domestiche (*v. allegato n. 20*);

- Dichiarazione dei redditi del marito avv. Stefano Cataldi (*v. allegato n. 21*).

4 - CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE. DATI ANAGRAFICI DELLA DEBITRICE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

4.1 cause dell'indebitamento.

L'istante è titolare di impresa individuale con partita iva 01653580660 dal 08/02/2005 per l'esercizio dell'attività di "agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza" e risulta iscritta presso la CCIAA di L'Aquila dal 17/10/2006 nella sezione speciale come "Piccolo Imprenditore".

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente ed in particolare i ruoli prodotti da Agenzia Entrate Riscossione, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto della debitrice e del proprio *advisor* legale, hanno permesso di individuare con sufficiente chiarezza le cause e le circostanze dell'indebitamento della sig.ra Vietri.

Le difficoltà economiche della sig.ra Vietri cominciano ad essere evidenti nel 2014, quando risulta il mancato pagamento di una parte dei contributi previdenziali (i ruoli che si riferiscono all'anno 2013 sono di importo molto modesto e sembra ragionevoli ricondurli a mere dimenticanze piuttosto che a difficoltà finanziarie), per poi precipitare nel 2015, quando, di fatto, sembra interrompere ogni pagamento nei confronti del fisco e dell'INPS, pur riuscendo a pagare le rate del mutuo per altri due anni (l'ultima rata del mutuo integralmente pagata è del dicembre 2017, mentre la successiva del giugno 2018 è stata pagata solo in parte).

Le cause delle difficoltà economiche e della successiva insolvenza risalgono però ad un periodo precedente alla manifestazione da difficoltà.

In particolare, l'istante svolgeva in precedenza l'attività di agente di commercio per la società Seat Pagine Gialle, ed ha svolto tale attività fino all'anno 2012.

La signora Vietri ha dichiarato, ma la circostanza è effettivamente notoria, che il settore delle pagine gialle e degli elenchi telefonici in genere è andato in quegli anni in profonda crisi a livello nazionale, a causa dell'avvento di Internet, crisi che si è acuita a livello locale con il noto evento sismico avvenuto a L'Aquila nel 2009. La signora Vietri ha visto a partire dal 2010 progressivamente erodersi le proprie provvigioni ed ha deciso sul finire dell'anno 2012 di lasciare il lavoro presso la società Seat Pagine Gialle per cercare un'altra occupazione. Con il senno di poi può affermarsi che tale decisione è stata corretta posto che, come noto, la società ha successivamente subito un tracollo finanziario che ha determinato l'apertura di una procedura concorsuale nell'anno 2014 (come si evince da una semplice ricerca su internet).

Il 2013 inizia pertanto senza che la signora Vietri abbia un lavoro; per i primi mesi è riuscita a far fronte ai bisogni quotidiani e alle obbligazioni assunte con la Banca di Credito Cooperativo di Roma attingendo ai risparmi che aveva accumulato ed erodendoli man mano completamente.

L'istante ha riferito di aver iniziato un nuovo lavoro, quale agente di commercio della società Amadori a maggio del 2013 e che di conseguenza ha iniziato a percepire le prime provvigioni (comunque basse, visto che doveva ancora costituirsi un "pacchetto clienti") circa tre mesi dopo, nel mese di settembre; la signora Vietri ha riferito di essere stata, pertanto, circa un intero anno senza percepire redditi.

Nel 2014, il sopraggiungere delle cartelle esattoriali di cui sopra, riferite al periodo nel quale lavorava ancora per la società Seat Pagine Gialle o era disoccupata, unitamente alla circostanza che era l'inizio del nuovo lavoro e che ha, quindi, avuto la necessità di un tempo fisiologico per formare adeguato pacchetto di clienti, hanno determinato la situazione di sovraindebitamento cui non è riuscita a far fronte con i propri risparmi che, come detto, erano stati completamente utilizzati nell'anno 2013, in cui non aveva di fatto percepito reddito. Ha pertanto continuato a pagare solamente la rata del mutuo fino a quando la situazione non è divenuta insostenibile.

4.2 - La diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la diligenza impiegata dalla Sig.ra Vietri nell'assumere volontariamente le obbligazioni, rileva che l'esposizione debitoria nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.a. deriva da un impegno contrattuale assunto in epoca (2010) nella quale la debitrice aveva una situazione lavorativa che appariva stabile e che sembrava permettere di poter sostenere una rata semestrale di circa € 3.700 (pari a poco più di € 600 su base mensile).

Il rapporto rata reddito si attestava all'epoca, come risulta dalla dichiarazione dei redditi del 2010, relativa ai redditi percepiti nel 2009 (*vedi allegato 22*), dal quale risulta un reddito lordo di € 28.668,00 e quindi un netto di circa € 2.000,00 per dodici mensilità) sul 30,00% circa (€ 730,00/€ 2.000,00) e testimonia la prudenza economica della debitrice, che ha comunque contratto debito per investimenti di lunga durata legati all'acquisto di beni immobili piuttosto che per la soddisfazione di esigenze di consumo con prestiti che generalmente, in quanto sprovvisti di garanzie reali, vengono concessi a tassi notevolmente più alti rispetto ai mutui.

Ciò consente di poter evidenziare che la sig.ra Vietri non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte del debitore, ha determinato un sovra indebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita.

16

4.3 - Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il nucleo familiare dell'istante, come si evince dal certificato dello stato di famiglia (*v. allegato n. 23*), è composto da tre persone (oltre a lei, il marito ed un figlio avuto da un precedente matrimonio):

VIETRI EVA - NATA AD AVEZZANO IL 30/07/1975

██████████ - NATO AD ██████████ IL ██████████ - FIGLIO

██████████ - NATO A ██████████ IL ██████████ - MARITO

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento della debitrice e del nucleo familiare.

L'Istante ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 1.400,00 circa, così composti:

- € 200,00 circa per utenze domestiche;
- € 80,00 circa spese condominiali;
- € 400,00 per spese alimentari;
- € 40,00 per spese telefonia
- € 400,00 spese mantenimento del proprio figlio;
- € 150,00 per carburante auto;
- € 65,00 circa per bollo e assicurazione auto (€ 223,57 bollo annuo e 600,00 assicurazione);

- tari € 16,00 circa mensili (€ 190,00 annui).

TOTALE SPESA MENSILE: € 1.350,00 circa.

Quanto al prospetto delle spese per il sostentamento della famiglia sopra riportato, deve precisarsi anzitutto che la signora Vietri svolge, come detto, l'attività di agente di commercio per cui le spese relative al mantenimento dell'autoveicolo devono ritenersi essenziali ed incompressibili.

Le spese familiari della debitrice si ritengono congrue, ed anzi contenute; infatti, come risulta dal report Istat del 9 giugno 2022 (v. allegato n. 24), riguardante un nucleo familiare composto da genitori e due figli, la spesa media per famiglie nell'anno 2021 è stata di euro 2.588,29 (con spesa mediana di euro 2.179,73).

A tali spese si è impegnato a contribuire anche il marito ~~_____~~, nella misura di euro 300,00 mensili circa.

Sul punto si osserva che l'attuale marito, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi che ha prodotto (v. allegato n. 21), percepisce un reddito che effettivamente non consente di contribuire in maniera più significativa alle spese familiari. Ciò anche in considerazione del fatto che l'attuale marito ha, da un precedente matrimonio, due figli che, seppur maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti.

Tanto premesso, la sig.ra Vietri, senza considerare le spese della presente procedura, ha attualmente debiti, come sopra riportato, per circa € 170.000,00 oltre alle spese della presente procedura.

Anche a voler ipotizzare una rateizzazione per i debiti nei confronti dell'erario (pari a circa € 60.000,00) nella misura massima astrattamente ipotizzabile di 120 rate mensili, dovrebbe pagare una rata mensile di circa € 500,00 all'erario, cui dovrebbe aggiungersi una rata di circa € 650,00 per il mutuo

(ammesso che l'Istituto di credito consenta di riprendere il pagamento rateale),
per un totale mensile di € 1.150,00.

Lo stato di sovraindebitamento e l'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni sono testimoniati quindi dal rapporto rata/reddito che sarebbe pari a circa il 70%; il pagamento eventuale della somma mensile sopra riportata lascerebbe alla sig.ra Vietri una disponibilità economica di circa € 500,00 mensili del tutto insufficiente a sostenere se stessa e la sua famiglia.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità della Vietri di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Appare quindi evidente l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

5 - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.

Dalle verifiche effettuate non risulta che l'istante abbia compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

I sottoscritti gestori della crisi hanno verificato sia attraverso la circolarizzazione delle posizioni creditorie, sia tramite la verifica diretta presso il Tribunale, che non sono pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori, che potrebbero essi stessi connotare un comportamento fraudolento.

6 - VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA art. 76, comma 2, lett. d) primo periodo, CCII).

I gestori della crisi hanno verificato nella maniera più compiuta possibile quanto richiesto dalla normativa in merito alla valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Per quanto riguarda il concetto di completezza abbiamo riscontrato la presenza della documentazione in precedenza elencata come espressamente prevista dall'art. 75, comma 1, CCII.

Per quanto riguarda il concetto di attendibilità, abbiamo effettuato gli opportuni riscontri della veridicità e dunque dell'attendibilità della documentazione prodotta (anche in ordine agli atti di straordinaria amministrazione o alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria così come prospettata) mediante accesso autonomo alle Banche Dati ovvero mediante circolarizzazione delle singole posizioni debitorie e/o creditorie.

Con particolare riferimento alla attendibilità della documentazione e delle informazioni contenute nel piano i gestori hanno ritenuto di effettuare una valutazione in ordine alla fattibilità del piano che viene proposto dal debitore. All'esito delle verifiche documentali e degli ulteriori riscontri, i gestori della crisi ritengono quindi che la documentazione presentata dalla ricorrente a corredo della domanda risulti completa e attendibile.

Giova evidenziare che la debitrice ha fornito le informazioni necessarie (ed ha pienamente collaborato con gli scriventi per le necessarie verifiche) a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere con piena cognizione di causa.

7 - VERIFICHE DELL'OCC - SITUAZIONE DEBITORIA - SPESE DI PROCEDURA - SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

7.1 - situazione debitoria.

La attuale situazione debitoria della ricorrente è parzialmente modificata rispetto a quanto rappresentato nella domanda depositata presso l'OCC, nel senso che, oltre al conteggio dei successivi interessi, è mutata la titolarità di alcuni crediti.

In particolare la Banca di Credito Cooperativo di Roma, nell'ambito di una più ampia operazione di cessione e cartolarizzazione, ha ceduto i crediti vantati nei confronti dell'istante alla società AURORA 2023 SPV S.r.l., mentre i creditori "erariali" (Agenzia Entrate, INPS, Comune di Avezano, Regione Abruzzo) sembrano aver trasferito tutte le loro esposizioni alla Agenzia Entrate Riscossione.

Pertanto la situazione debitoria, per come emersa da apposita attività di circolarizzazione (*v. allegato n. 4*) è la seguente:

- **AURORA 2023 SPV S.r.l. (ex Banca Di Credito Cooperativo Di Roma S.p.A.):**
mutuo ipotecario - contratto stipulato in data 29.04.2010 (*v. allegato n. 16*) per l'acquisto dell'immobile da destinare ad abitazione principale per l'importo di €. 130.000,00 da restituire in 20 rate semestrali a decorrere dal 30.06.2014 fino al 31.12.2023; - tasso di interesse fisso con ammortamento "francese", del 7,00%, e + 3,00% in caso di mora.

L'ultima rata integralmente pagata è quella del 31.12.2017; quella con scadenza al 30.06.2018 risulta parzialmente pagata e le altre impagate.

Come da dichiarazione del creditore (*v. allegato n. 10*) risulta attualmente un debito residuo per capitale di euro **95.913,08**, per interessi corrispettivi al

15.03.2024 per € **2.770,49**, per interessi moratori al 15.03.2024 per € **5.393,17**; il tutto per un totale complessivo di euro **104.076,74** oltre interessi successivi.

mutuo chirografario - contratto stipulato in data 13.12.2013 (*v. allegato n. 27*) per l'importo di €. 3.200,00 da restituire in 50 rate semestrali a decorrere dal 01.07.2010 fino al 30.06.2035; - tasso di interesse con ammortamento "francese", euribor 360 6 mesi + 1,95%, comunque non superiore al 5,85%, e + 3% in caso di mora.

L'ultima rata integralmente pagata è quella del 31.12.2018.

Come da dichiarazione del creditore (*v. allegato n. 10*) risulta attualmente un debito residuo per capitale di euro **1.366,89**, per interessi corrispettivi al 15.03.2024 per € **29,31**, per interessi moratori al 15.03.2024 per € **275,71**; il tutto per un totale complessivo di euro **1.671,91** oltre interessi successivi.

- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE:

Con nota del 03 luglio 2024 (*v. allegato n. 6*) l'Agente della Riscossione della Regione Abruzzo, sulla scorta delle risultanze dei ruoli affidatigli ha certificato che "a carico del contribuente Sig. "VIETRI EVA" - avente C.F. (054) VTRVEA75L70A515Y risultano, alla data del 03/07/2024, carichi residui iscritti a ruolo, nella Provincia di L'AQUILA per un debito complessivo di € 65.025,56".

Tale debito complessivo, con l'Erario in senso lato, è così composto:

- in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. € **15.196,74**
- in Privilegio Grado 6 2752 1° comma 2776 / c.c. € **49,61**
- in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) € **923,36**
- in Privilegio Grado 18 artt. 2752 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. € **3.990,31**
- in Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. € **2.842,22**
- in Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c. € **35.310,40**
- in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € **1.263,78**

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Iscritto al n. 155 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia occ.avezzano@pec.it

- in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € **147,55**

Totale privilegiato € 59.723,97

Totale chirografario € 5.301,59

Totale generale € 65.025,56

Specifica del credito:

- Euro **56.658,17** quale somma iscritta a ruolo
- Euro **4.826,37** per interessi di mora alla data della richiesta
- Euro **3.340,62** per accessori di legge (aggio ex art.17, comma 1, d.lgs. n.112/99)
- Euro **123,96** per spese ex art. 17, comma 6, d.lgs. n.112/99
- Euro **76,44** per diritti ex art. 17, comma 7 ter d.lgs. n.112/99

22

Questo, pertanto, il debito complessivo, allo stato degli atti:

CREDITORE	IMPORTO		RANGO
AURORA 2023 SPV - mutuo ipotecario (cap + int)	€	104.076,74	privilegio ipotecario
AURORA 2023 SPV - mutuo chirografario (cap + int)	€	1.671,91	chirografo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	59.723,97	privilegio mobiliare
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	5.301,59	chirografo
SPESE	€	8.539,62	prededucibile
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€	178.313,83	

7.2 - Costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), CCII).

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 7.539,62, ed afferiscono a:

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Iscritto al n. 155 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia occ.avezzano@pec.it

- Compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi. Per la quantificazione del compenso si è applicata la tabella tariffaria dell'Organismo Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano a sua volta basata sui Decreti del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n.202 e 25 gennaio 2012, n. 30 e come da contratto allegato (*v. allegato n. 25*).

Onorari	€ 6.180,02
IVA 22% su Imponibile	€1.359,60
Totale	€ 7.539,62

- Spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, contributo unificato, costo estrazione copie e notifiche, costo visure, costo per eventuale trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, costo eventuale pec della procedura, imposta di registro su sentenza di omologa, costi bancari per la tenuta di un conto della procedura, eventuali costi per raccomandate e cancelleria, ecc.. Non potendo prevedere con precisione l'entità di tali costi futuri si ritiene di indicare la somma forfettaria e prudentiale di € 1.000,00;

7.3 - Situazione patrimoniale e reddituale.

La sig.ra Vietri dispone del seguente patrimonio:

Il **patrimonio mobiliare** è composto da:

- Mobili e dagli arredi presenti nella abitazione sita in Avezzano (AQ) alla Via Cassinelli n.2/D, i quali, all'esito del sopralluogo effettuato in data 13 dicembre 2022 o sono beni impignorabile ai sensi dell'art. 514 c.p.c. o sono beni si modestissimo valore, che ne rendono antieconomica la vendita (*v. allegato n. 29*);

- Autovettura CITROEN C4, anno 2014 - targata EV229BP - come risulta da libretto (*v. allegato n. 26*) da ritenersi mezzo indispensabile per il lavoro dell'istante e per la produzione del suo reddito.

Il **patrimonio immobiliare** è composto dall'abitazione principale sita in Avezzano (AQ) alla Via B. Cassinelli n. 2/D, censita in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 87, piano 4, cat. A/2, classe 4, vani 4, rendita catastale € 433,82, e dall'annesso garage, censito in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 25, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 15, rendita catastale € 57,332. Su entrambi i beni grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A..

* * * * *

Per la determinazione del più probabile valore attuale dei beni si è scelto di utilizzare il metodo "sintetico o comparativo" basato sull'osservazione e comparazione dei comportamenti di mercato maturati per beni omogenei a quelli oggetto della stima. Per la stima del valore di tale bene ci si è quindi avvalsi in prima battuta della banca dati, pubblicata semestralmente dall'osservatorio del mercato immobiliare, dei valori al metro quadro per zona e per tipologia abitativa, basato sulle transazioni effettivamente concluse nel semestre precedente. Il procedimento di stima adottato è basato sul confronto diretto che si basa sul prezzo medio di mercato di immobili con la stessa destinazione d'uso e la stessa localizzazione.

L'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua per il Comune di Avezzano, per la fascia/zona " Semicentrale/-ZONA A RIDOSSO DELLA FASCIA CENTRALE B2, AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" codice di zona C1, microzona catastale 2, con destinazione

residenziale e tipologia "Abitazioni civili" un valore di mercato che oscilla tra euro 760 e euro 970 a mq (*v. allegato n. 27*).

Alla luce del buono stato di manutenzione dell'appartamento e del palazzo di cui fa parte, ed in via prudenziale, si ritiene di applicare il valore maggiore della "forbice" sopra riportata. La superficie dell'appartamento è pari a mq. 66, cui vanno aggiunti mq. 9 di balconi (superficie che convenzionalmente viene calcolata al 50% in sede di stima), per una superficie totale omogenea di mq. 70,5.

Sulla base delle tabelle OMI il valore massimo dell'appartamento può essere individuato in € 70.500,00 (€ 1.000 x 70,5).

Per quanto riguarda il garage, l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua per il Comune di Avezzano, per la fascia/zona " Semicentrale/- ZONA A RIDOSSO DELLA FASCIA CENTRALE B2, AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" codice di zona C1, microzona catastale 2, con destinazione residenziale e tipologia "box auto" un valore di mercato che oscilla tra euro 550 e 810 a mq (*v. allegato n. 14*).

Pertanto, sulla base delle tabelle OMI il valore massimo del garage può essere individuato, sempre in via prudenziale, in € 12.150 (€ 810 x 15).

In conclusione il patrimonio immobiliare della debitrice può essere stimato complessivamente in circa € **82.650,00** applicando i parametri massimi delle tabelle OMI.

Tale valore appare anche congruo rispetto agli annunci immobiliari di vendita di appartamenti simili per dimensione e siti in Avezzano, Via Cassinelli. I **flussi reddituali** a disposizione della sig.ra Vietri sono rappresentati dalle provvigioni che riceve per la sua professione di agente di commercio,

mensilmente variabili ma quantificabili, sulla base Delle dichiarazioni dei redditi depositate dalla debitrice, in circa € 27.000 euro annuali al netto delle imposte.

8 - IL PIANO: LE PERCENTUALI, LE MODALITÀ E I TEMPI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI (art. 76, comma 2, lett. f), CCII).

La proposta formulata dalla debitrice prevede, in sintesi, la soddisfazione percentuale di tutti i creditori (con percentuali diverse secondo i rispettivi privilegi) assegnando agli stessi la complessiva somma di € **82.250,00**, da versarsi in n. 137 rate mensili da € 600,00 cadauna (tranne la prima, pari ad € 650,00).

26

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, pari, come visto sopra, ad € **7.539,62**.
- delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, contributo unificato, costo estrazione copie e notifiche, costo visure, costo per eventuale trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, costi bancari per la tenuta di un conto della procedura, eventuali costi per raccomandate e cancelleria, ecc.. Non potendo prevedere con precisione l'entità di tali costi futuri si ritiene di indicare la somma forfettaria e prudentziale di € **1.000,00**;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 64% circa del creditore ipotecario;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 14,5% circa dei crediti muniti di privilegio mobiliare (che verranno pertanto degradati a chirografo, in mancanza di beni teoricamente liquidabili su cui

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Iscritto al n. 155 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia occ.avezzano@pec.it

concretamente poter esercitare il privilegio) e dei crediti chirografari, di
cui al prospetto di pag. 15;

Pertanto, il piano di pagamento che la signora Vietri sottopone al vaglio
del Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	7.539,62	7.539,62	100 %
SPESE PROCEDURA	Spese di giustizia	Prededuzione	1.000,00	1.000,00	100 %
AURORA 2023 SPV	Mutuo ipotecario	Privilegio immob.	104.076,74	66.000,00	64,00 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	59.723,97	8.660,00	14,50 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	aggi ed interessi	Chirografo.	5.301,59	769,00	14,50%
AURORA 2023 SPV	Finanziamento	Chirografario	1.671,91	242,00	14,50%
TOTALE			179.313,83	84.210,62	

La ricorrente propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 600,00 (a parte l'ultima rata, pari ad € 1.010,62) per undici anni e sei mesi e quindi per 138 mensilità, pari, complessivamente, ad € 83.210,62, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo dall'omologa della procedura

Le spese di procedura non previste o non prevedibili, quantificate indicativamente in € 1.000,00 verranno, invece, pagate dalla ricorrente al bisogno, a prescindere dalla rateizzazione di cui sopra. Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 1.000,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza.

La proposta contempla il seguente cronoprogramma dei pagamenti, anche alla luce delle legittime classi dei creditori e clausole di prelazione:

- prime 10 rate pagamento spese in prededuzione dell'OCC;
- successive 110 rate saldo creditore ipotecario;
- ultime 17 rate pagamento creditore privilegiato degradato a chirografo, dei chirografari e del saldo del compenso dell'OCC.

9 - LA FATTIBILITÀ DEL PIANO E LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Poiché la proposta concordataria prevede il pagamento non integrale dei creditori ipotecari e privilegiati, lo scrivente OCC è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del D. Lgs. 14/2019, anche la convenienza della proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

In particolare la norma citata prevede che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o i diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile (appartamento + garage) posseduto dalla ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Il compendio immobiliare della debitrice, come visto sopra, ha un valore di mercato al massimo pari ad € 82.650,00.

Partendo da tale valore occorre tener poi conto delle considerazioni di seguito esposte.

In particolare, non si può non evidenziare la minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta, anche in virtù del fatto che le vendite coattive oltre a scoraggiare di per sé una quota di acquirenti, non godono della garanzia per vizi e per evizione.

In base all'esperienza degli scriventi in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie pensando verosimilmente a una aggiudicazione del bene a € 46.490,62 (cioè al secondo esperimento come offerta minima e al terzo come prezzo base) è evidente che il ricavato della vendita dell'immobile al netto delle spese di procedura (quantificabili i non meno di € 10.000,00) non consentirebbe in ogni caso di soddisfare tutti i creditori e nemmeno il solo ipotecario, che risulta maggiormente soddisfatto dal piano in esame.

Per quanto riguarda il creditore munito di privilegio generale mobiliare ed i creditori chirografari si osserva che il privilegio mobiliare non può essere esercitato allo stato su alcun bene mobile dell'istante, rilevato che l'unico bene mobile teoricamente vendibile è rappresentato dall'autovettura utilizzata, in qualità di agente di commercio, per recarsi al lavoro e per svolgere la propria attività. La detta automobile sarebbe pertanto sottratta alla liquidazione ai sensi della lett. d) del comma 4 dell'art. 269 CCII.

Peraltro, anche a voler considerare l'autovettura un bene utilmente liquidabile in controvalore contenuto nella proposta è comunque superiore al valore dell'autovettura come si evince dall'allegato contratto di compravendita attualizzato.

Gli altri i beni mobili della debitrice (televisore, divano, suppellettili, ecc.) non sono praticamene vendibili, posto che l'eventuale modesto ricavato non coprirebbe nemmeno le spese di liquidazione

Da ultimo, si osserva che nel caso in esame non si ravvisa la possibilità di eventuali azioni risarcitorie o revocatori esercitabili ai sensi dell'art. 274 CCII.

In conclusione, tenuto conto delle considerazioni appena espresse, e del fatto che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare e mobiliare o a seguito di liquidazione giudiziale comporta spese certe per i creditori tempi/valori incerti per il realizzo, la messa in vendita dei beni immobili della debitrice non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente o in misura maggiore di quella prevista dal piano i creditori.

La normativa in tema di concordato minore non fa cenno, a proposito della relazione particolareggiata al giudizio di fattibilità (a differenza dell'art. 87 CCI in tema di concordato preventivo).

Ad ogni modo gli scriventi hanno ritenuto di dover valutare anche tale aspetto, considerato che la presente relazione costituisce elemento fondamentale tanto per la valutazione del giudice, quanto per quella che dovranno fare i creditori proprio in relazione agli aspetti economici della fattibilità, consistente come noto nella possibilità che la proposta possa ragionevolmente essere attuata, anche in termini economici (ed è quindi cosa ben diversa dal giudizio di

convenienza, che attiene invece alla vantaggiosità del grado di soddisfacimento promesso rispetto alle aspettative provenienti dall'alternativa liquidatoria).

Ciò posto, la fattibilità del piano concordatario proposto dalla sig.ra Vietri va intesa nel senso che le previsioni di piano, in termini di previsione di flussi reddituali, siano in grado di consentire, nei termini temporali del piano, di assicurare il raggiungimento delle percentuali promesse.

Sul punto si osserva che l'istante svolge da oltre venti anni l'attività di agente di commercio, e che in tale periodo ha mantenuto, come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi, dei guadagni costanti nel tempo, ed anzi, negli ultimi anni, in crescita; si osserva inoltre che l'istante rappresenta una primaria ditta leader del proprio settore e che ha un "pacchetto clienti" ormai stabile.

Per tale motivo è ragionevole ritenere che anche nei prossimi undici anni (pur con le incertezze che una previsione così a lungo termine comporta) l'istante possa avere flussi di reddito che consentano sia di sostenere la propria famiglia (secondo le spese sopra riportate) sia di versare ai creditori le somme mensili necessarie per l'adempimento del piano concordatario.

10-GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Gli scriventi dichiarano che la documentazione fornita dalla debitrice a corredo del piano e consegnata unitamente alla domanda depositata presso l'OCC e nel corso della stesura della presente relazione appare completa ed attendibile.

12-GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO FINANZIATORE.

Lo scrivente OCC è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 14/2019, anche il comportamento del soggetto finanziatore al momento della concessione del credito.

In particolare, la norma citata prevede che *“l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”*.

Sul punto deve preliminarmente osservarsi che al momento in cui la ricorrente si è rivolta alla Banca di Credito Cooperativo di Roma (che comunque ha ceduto il proprio credito) per l'ottenimento del mutuo ipotecario godeva di una retribuzione stabile, non era destinataria di cartelle esattoriali ne era segnalata presso la Centrale Rischi.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere all'erogazione di credito, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'articolo 124 bis del testo unico bancario. La norma citata impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto, di verificare il merito creditizio del consumatore, inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale, attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, in caso di necessità dalla interrogazione di banche dati; tale norma è stata però introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e quindi successivamente alla stipula del mutuo in esame.

Si ritiene, quindi, utile, fare riferimento ai parametri cui all'articolo 68 del Codice della Crisi, in materia di piano del consumatore (*“L'OCC, nella sua*

relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159").

Si osserva, quindi, che l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2010 (anno di stipula del mutuo) era di euro 411,53 mensili, che per 13 mensilità costituiscono euro 5.349,89 annuali. Tali importi vanno moltiplicati "per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza delle liste di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159".

Nell'anno 2010 i componenti del nucleo familiare della signora Vietri erano due (la signora ed il figlio) e pertanto gli importi sopra riportati vanno moltiplicati, sulla base dei parametri di cui alla scala di equivalenza del DPCM 159/2013 \times 1 coefficiente pari ad 1,57.

In definitiva nel 2010 l'importo minimo per una vita dignitosa per un nucleo familiare di due persone era pari, secondo i parametri di cui al citato articolo 68, ad euro 646,10 mensili, che, moltiplicati per 13 mensilità, costituiscono euro 8.399,33 annuali.

Pertanto, alla luce del reddito dell'istante negli anni in cui ha contratto il mutuo, si ritiene che il comportamento del creditore erogante sia stato corretto.

13- CONCLUSIONI.

A conclusione della presente relazione ed alla luce delle considerazioni sopra illustrate, i sottoscritti avvocati Clara Cardamone e Gianluca Tarquini, nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di concordato minore che prevede da parte della sig.ra Vietri il pagamento dei creditori con parte del proprio reddito d'impresa;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Iscritto al n. 155 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia occ.avezzano@pec.it

domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica,
l'esecuzione del piano di ristrutturazione come proposto ai creditori;

ESPRIMONO GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, nonché sulla
sostenibilità e fattibilità del piano concordatario, che prevede il pagamento di
una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito
sostenibile.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del
patrimonio immobiliare del debitore e questa simulazione è risultata nel
complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nella
proposta concordataria

ATTESTANO

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza della proposta di
concordato minore.

Con osservanza

Avezzano, 17 dicembre 2024

Avv. Clara Cardamone

Avv. Gianluca Tarquini

ELENCO ALLEGATI

1. ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato minore depositato dalla sig.ra Vietri Eva presso l'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano;
2. nomina dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento;
3. accettazione dell'incarico:
 - 3.1 accettazione dell'avv. Clara Cardamone;
 - 3.2 accettazione dell'avv. Gianluca Tarquini
4. pec di comunicazione della procedura all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali;
5. risultanze Centrale Rischi – Banca d'Italia;
6. certificazione ente Agenzia delle Entrate – Riscossione
7. certificazione ente Agenzia delle Entrate;
8. certificazione ente Comune di Avezzano;
9. comunicazione cessione credito BCC e relativi documenti;
10. precisazione del credito ex BCC;
11. visura PRA;
12. visura Conservatoria dei RR.II.;
13. visura catastale;
 - 13.1 elenco immobili;
 - 13.2 storico catastale;
14. visura camerale;
15. contratto di compravendita repertorio n. 31554/raccolta n. 21640;

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Iscritto al n. 155 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia occ.avezzano@pec.it

16. contratto di mutuo ipotecario repertorio n. 31555/raccolta n. 21641;
17. contratto di mutuo chirografario;
18. dichiarazioni dei redditi Vietri
 - 18.1 dichiarazione dei redditi 2020;
 - 18.2 dichiarazione dei redditi 2021;
 - 18.3 dichiarazione dei redditi 2022;
 - 18.4 dichiarazione dei redditi 2023;
 - 18.5 dichiarazione dei redditi 2024;
19. estratti conto
20. bollette utenze domestiche;
21. dichiarazione dei redditi coniuge;
22. dichiarazione 2009;
23. stato di famiglia
24. report Istat;
25. contratto con i gestori della crisi;
26. libretto e contratto automobile;
27. quotazioni OMI;
28. verbale del sopralluogo

AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com - gianmarco.marino@gmail.com - avv.gianmarcomarino@pec.it

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

RICORSO PER CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA'

Ex artt. 74 e ss. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019,

n.14 e successive modifiche

P.U 4-1/2024

Nell'interesse della Sig.ra **Vietri Eva** (C.F. VTRVEA75L70A515Y), nata il 30.7.1975 ad Avezzano ed ivi residente alla Via B. Cassinelli, 2D, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Gian Marco Marino del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via A. Gramsci 27, Avezzano (AQ), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine di appartenenza avv.gianmarcomarino@pec.it;

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 30/01/2025 il Giudice Delegato Dott.ssa Francesca Greco richiedeva chiarimenti in ordine alla proposta di concordato precisando che:

- *occorre rivedere la proposta tenendo in considerazione la natura privilegiata del creditore erariale,*

- *occorre depositare una dichiarazione, sottoscritta dalla debitrice, di non aver compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 75 lett. d) CCII;*

Tanto premesso l'istante come rappresentata difesa e domiciliata con la presente intende adeguare la proposta di concordato, in particolare:

La proposta economica.

ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

Percentuali di soddisfazione delle classi dei creditori.

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Predeuzione	7.539,62	7.539,62	100 %
SPESE PROCEDURA	Spese di giustizia	Predeuzione	1.000,00	1.000,00	100 %
AURORA 2023 SPV	Mutuo ipotecario	Privilegio immob.	104.076,74	64.000,00	61,493 %

AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	59.723,97	8.660,00	14,50 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	aggi ed interessi	Chirografo.	5.301,59	212,06	4%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Crediti a seguito di degradazione crediti privilegiati	Chirografo	51.063,97	2.042,56	4%
AURORA 2023 SPV	Finanziamento	Chirografario	1.671,91	66,88	4%
AURORA 2023 SPV	Crediti a seguito di degradazione crediti privilegiati	Chirografario	40.076,74	1.603,07	4%
TOTALE			179.313,83	85.124,19	

TOTALE AURORA SPV CHIROGRAFO: 1.669,95**TOTALE AGENZIA ENTRATE CHIROGRAFO: 2.254,62**

La proposta migliorativa prevede in seguito alla degradazione in chirografo per incapienza dei creditori privilegiati un aumento di circa € 1.500,00 in favore del creditore ADER.

Suddivisione dei pagamenti.

Si propone, tenuto conto delle spese destinate al sostentamento della famiglia e delle entrate mensili la somma di € 600,00 per mese suddivise in n. 139 rate di pari importo salvo l'ultima che sarà di € 724,19 per un totale di € 84.124,19. Quanto ad € 1.000,00 per le spese di procedura saranno versate all'occorrenza. Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 1.000,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza unitamente all'ultima rata del piano.

AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

La proposta contempla il seguente cronoprogramma dei pagamenti, anche alla luce delle legittime classi dei creditori e clausole di prelazione:

- **PREDEDUZIONE:** prime 12 da € 600 rate e tredicesima da € 339,62
- **CREDITORE IPOTECARIO:** residuo tredicesima rata € 260,38 e successive 106 rate da € 600,00 e 120 rata da € 139,62;
- **CREDITORE PRIVILEGIATO:** residuo 120 rata € 460,38 e n. 13 rate da € 600,00 e 134 rata per € 399,62;
- **CREDITORI CHIROGRAFARI:** residuo 134 € 200,38, n. 5 rate da € 600,00 e ultima n. 140 rata per € 724,19.

Si precisa che nel compenso dell'OCC è ricompreso, per la quota di spettanza, anche il compenso del nominando Commissario Giudiziale, rilevato che lo stesso si sostituirà alle funzioni dell'OCC durante la fase esecutiva del piano. A tal proposito ove i fondi previsti per le spese in prededuzione non siano sufficienti anche per il compenso del Commissario Giudiziale, la cui liquidazione è a cura del Giudice Delegato, si precisa che la differenza verrà messa a disposizione dalla debitrice istante con le ultime rate del piano.

DURATA DEL PIANO

Undici anni e 8 mesi salvo ultima rata a conguaglio quindi per 140 mensilità, pari, complessivamente, ad € 84.124,19 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo dall'omologazione e per 139 mensilità. A ciò devono aggiungersi € 1.000,00 di spese che saranno versate dietro richiesta all'occorrenza.

La proposta di piano prevede inoltre che in caso di "rottamazione" o stralcio di cartelle esattoriali i benefici saranno espressamente ripartiti pro quota tra tutti i creditori ed i crediti residui, secondo le legittime cause di prelazione.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Al fine di valutare la fattibilità e la convenienza del piano proposto si segnala che l'unico bene di proprietà dell'istante è rappresentato dall'immobile sul quale è presente l'ipoteca a garanzia del contratto di finanziamento. Detto immobile si trova in Avezzano alla Via Cassinelli n. 2 ed è composto da civile abitazione posto al piano 4 sottotetto per un totale di 4 vani catastali, rendita catastale € 433,82 (allegato all'atto di compravendita).

Il valore catastale dell'immobile è pertanto di € 50.106,21.

Secondo le stime OMI, invece, il valore dell'immobile oscilla tra i 790 e i 1.150 € per metro quadro per la civile abitazione, e tra i 570 e 840 € per metro quadro per il box auto. Considerando pertanto l'anno di costruzione, lo stato dell'immobile, le oscillazioni del mercato e l'attuale domanda nella

AVV. GIAN MARCO MARINO

67051 Avezzano (AQ) - Via Antonio Gramsci n. 27 - Tel e Fax 0863.23368

e-mail: avvocato.marino@gmail.com – gianmarco.marino@gmail.com – avv.gianmarcomarino@pec.it

zona ove è ubicato l'immobile si ritiene prudente e realistico stimarlo in circa € 900,00 al metro quadro per quanto riguarda l'appartamento ed € 600,00 per quanto riguarda il box, per un totale di € 67.500,00. Come è agevole intuire l'attuale valore di mercato (valutazione immobiliare effettuata con apposita perizia), con una stima decisamente ottimistica, è notevolmente inferiore al restante finanziamento ancora da pagare. L'unica alternativa liquidatoria, dal momento che trattasi dell'unico immobile dell'istante, sarebbe l'azione esecutiva sul bene, che considerando il valore stimato, gli abbattimenti che solitamente vengono applicati dai periti estimatori, il mercato delle aste immobiliari e i suoi ribassi e le spese per l'avvio della procedura esecutiva da parte del creditore procedente, appare antieconomica rispetto alla possibilità prospettata nel presente piano del consumatore.

Analizzando inoltre l'alternativa liquidatoria per tutte le classi dei creditori, anche in caso di liquidazione controllata e quindi di accesso volontario alla procedura si evince che:

- per quanto riguarda il creditore ipotecario si registrano le medesime considerazioni e pertanto appare antieconomica la liquidazione del bene stanti i valori immobiliari dello stesso e le ipotesi di aggiudicazione con il relativo deprezzamento;

- per quanto riguarda il creditore privilegiato Agenzia delle Entrate si osserva che sostanzialmente il privilegio mobiliare dalla stessa vantata non può essere esercitato allo stato su alcun bene mobile dell'istante, rilevato che l'unico bene mobile è rappresentato dall'autovettura utilizzata, in qualità di agente di commercio, per recarsi al lavoro e per svolgere la propria attività. La detta automobile sarebbe pertanto sottratta anche alla liquidazione ai sensi della lett. d) del comma 4 dell'art. 268 CCII (nel caso particolare la disposizione di legge sarebbe l'art. 86 comma 2 DPR 602/1973, che impedisce l'iscrizione del fermo amministrativo su beni strumentali all'esercizio di una professione)

Anche a voler considerare l'autovettura un bene utilmente liquidabile il controvalore contenuto nella proposta è comunque superiore al valore dell'autovettura come si evince dalla documentazione in atti (segnatamente compravendita autovettura).

Alla luce di quanto suesposto si ritiene pertanto che il privilegio vantato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e pertanto il relativo grado di preferenza rispetto agli altri creditori chirografari, nella sostanza non le consente di esercitare utilmente alcuna azione recuperatoria.

Avezzano, 13/02/2025

Avv. Gian Marco Marino



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI AVEZZANO**

**INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA**

redatta ai sensi dell'articolo 76, comma 2, D.Lvo. 12.01.2019 n. 14

in merito alla

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

PROPOSTA DALLA

SIG.RA VIETRI EVA

professionisti incaricati:

Avv. Clara Cardamone

Avv. Gianluca Tarquini

Firmato digitalmente da

**GIANLUCA
TARQUINI**

**CN = GIANLUCA
TARQUINI
C = IT**

PREMESSA

La Sig.ra **Eva Vietri**, nata ad Avezzano il 30 luglio 1975 e residente in Avezzano, alla Via B. Cassinelli n. 2D, c.f. VTRVEA75L70A515Y assistita dall'avv. Gian Marco Marino del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via A. Gramsci 27, Avezzano (AQ), in qualità di agente di commercio titolare, titolare di partita iva n. 01653580660, ha depositato in data 11 aprile 2024 presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Avezzano istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di procedura di concordato minore ex art. 74 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 3 /2024 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014 (*v. allegato n. 1*).

I sottoscritti avvocati **Clara Cardamone** (c.f. CRDCLR73B59C426W), con studio in Avezzano, Via Carso n. 8 e **Gianluca Tarquini** (c.f. TRQGLC71C09A515Q), con studio in Avezzano, Via G. Amendola n. 24, il 28 marzo 2022 sono stati nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento con provvedimento del 17.04.2024 (*v. allegato n. 2*).

I sottoscritti professionisti il 22.04.2024 hanno accettato l'incarico (*v. allegato n. 3*), dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed hanno redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 del Codice della Crisi.

La signora Vietri ha quindi depositato, con l'ausilio dei sottoscritti ed a mezzo del proprio procuratore, presso la cancelleria del Tribunale di Avezzano una proposta di concordato minore, ai sensi dell'art. 74 CCI.

Il Giudice Delegato a tale ricorso, rubricato al n. 4/2025 R.G.P.U., con provvedimento del 30 gennaio 2025 ha ritenuto di dover richiedere chiarimenti e integrazioni in merito ad una serie di aspetti trattati nella relazione particolareggiata redatta dagli scriventi, di cui meglio si dirà nel prosieguo, ed ha assegnato *“all'OCC termine di 15 giorni per fornire i chiarimenti e le integrazioni meglio indicate in parte motiva”*.

Ciò posto i sottoscritti, preso atto del provvedimento del G.D. ed in adempimento dello stesso integrano e parzialmente modificano la loro relazione ex art. 76 CCI come segue, precisando che per tutto quanto non espressamente dedotto o modificato, resta pienamente valido quanto scritto in precedenza (per comodità di riscontro si utilizzerà la numerazione dei paragrafi presente nella precedente relazione).

* * * * *

SITUAZIONE REDDITUALE

Nel primo punto del provvedimento si chiede meglio precisare il reddito preso in considerazione ed in particolare *“di precisare il reddito percepito dalla ricorrente, anche tenuto conto che nel regime forfettario il reddito considerato ai fini dell'imposizione fiscale è solo una percentuale del reddito complessivo”*.

Per la quantificazione del reddito disponibile della ricorrente si è necessariamente partiti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa; in particolare si è ritenuto opportuno considerare i redditi disponibili in base a quanto riportato nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi, di cui la legge prevede il deposito. Pertanto per ogni dichiarazione dei redditi si è preso il rigo LM 36,

che riporta il reddito al netto di spese ed oneri contributivi e dallo stesso si sono sottratte le imposte da versare per ricavare il reddito disponibile.

	Rigo LM 36 (reddito netto)	imposta	Reddito disponibile
Dichiarazione 2024 Redditi 2023	27.420,00	4.113,00	23.307,00
Dichiarazione 2023 Redditi 2022	32.126,00	4.819,00	27.307,00
Dichiarazione 2022 Redditi 2021	14.269,00	2.140,00	12.129,00
MEDIA			20.914,00

Come evidenziato nella tabella sopra riportata negli ultimi tre anni l'istante ha avuto un reddito annuo disponibile medio di € 20.914,00, pari ad un reddito mensile di circa € 1.743,00.

Considerato, però, che il reddito medio appare condizionato in maniera evidente dal reddito particolarmente basso relativo all'anno 2021, e considerato che i redditi della signora Vietri appaiono in crescita, si è ritenuto più credibile un reddito medio mensile pari a circa euro 1.900,00 e sulla base di tale reddito sono state svolte le considerazioni di cui alla relazione particolareggiata.

IL PIANO: LE PERCENTUALI, LE MODALITÀ E I TEMPI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Nel secondo punto del provvedimento si chiede *“di chiarire il cronoprogramma alla luce del piano effettivamente presentato”*, alla luce di alcune incongruenze presenti nella relazione.

In effetti, per una mera svista, a pagina 36 della relazione era riportata una cifra con corretta.

Ad ogni modo, alla luce delle ulteriori osservazioni della Giudice, la ricorrente ha ritenuto opportuno modificare parzialmente la proposta, pertanto nel presente paragrafo (da intendersi come sostitutivo del paragrafo n. 8 della relazione) si terrà conto della proposta come modificata.

* * * * *

La proposta come riformulata dalla debitrice prevede ora, in sintesi, la soddisfazione percentuale di tutti i creditori (con percentuali diverse secondo i rispettivi privilegi) assegnando agli stessi la complessiva somma di € 85.124,19, da versarsi in n. 140 rate mensili da € 600,00 cadauna (tranne l'ultima, pari ad € 724,19).

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, pari, come quantificato nella precedente relazione, ad € 7.539,62, salvo diversa liquidazione da parte del Giudice delegato, come per legge. Nel caso in cui l'OCC venisse sostituito da un Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 78 CCI il compenso di cui sopra, sempre fatta salva diversa liquidazione da parte del GD, andrebbe ripartito tra l'OCC ed il Commissario Giudiziale;
- delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, contributo unificato, costo estrazione copie e notifiche, costo visure, costo per eventuale trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, costi bancari per la tenuta di un conto della procedura, eventuali costi per raccomandate e cancelleria, ecc.. Non potendo prevedere con precisione l'entità di tali costi futuri si ritiene di indicare la somma forfettaria e prudentiale di € 1.000,00;

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Iscritto al n. 155 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia occ.avezzano@pec.it

- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 61% circa del creditore ipotecario, mentre la restante parte del credito verrà degradata chirografo;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 14,5% circa dei crediti muniti di privilegio mobiliare (alla luce di beni teoricamente liquidabili su cui concretamente poter esercitare il privilegio), mentre la restante parte del credito verrà degradata chirografo;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 4% circa dei crediti chirografari e degradati a chirografo;

Pertanto, il piano di pagamento che la signora Vietri sottopone al vaglio del Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	7.539,62	7.539,62	100 %
SPESE PROCEDURA	Spese di giustizia	Prededuzione	1.000,00	1.000,00	100 %
AURORA 2023 SPV	Mutuo ipotecario	Privilegio immob.	104.076,74	64.000,00	61,493 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	59.723,97	8.660,00	14,50 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	aggi ed interessi	Chirografo.	5.301,59	212,06	4,00%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Crediti con privilegio degradati a chirografo	Chirografo	51.063,97	2.042,56	4,00%
AURORA 2023 SPV	Finanziamento	Chirografo	1.671,91	66,88	4,00%
AURORA 2023 SPV	Credito ipotecario degradato chirografo	Chirografo	40.076,74	1.603,07	4,00%
TOTALE			179.313,83	85.124,19	

La ricorrente propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 600,00 (a parte l'ultima rata, pari ad € 724,19) per undici anni e otto mesi e quindi per 140 mensilità, pari, complessivamente, ad €

84.124,19, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo dall'omologa della procedura

Le spese di procedura non previste o non prevedibili, quantificate indicativamente in € 1.000,00 verranno, invece, pagate dalla ricorrente al bisogno, a prescindere dalla rateizzazione di cui sopra. Nel caso le spese di procedura dovessero superare l'importo di € 1.000,00 sopra ipotizzato la debitrice si impegna a coprirle, versando la differenza.

La proposta contempla il seguente cronoprogramma dei pagamenti, anche alla luce delle legittime classi dei creditori e clausole di prelazione:

- prime 12 rate prime 12 da € 600 rate e quota parte tredicesima da € 339,62 per il pagamento spese in prededuzione dell'OCC;
- residuo tredicesima rata per € 260,38, successive 106 rate da € 600,00 e quota parte 120sima rata per da € 139,62 per il pagamento a saldo e stralcio del creditore ipotecario;
- residuo 120sima rata per € 460,38, successive 13 rate da € 600,00 e quota parte 134sima rata per € 399,62 per il pagamento a saldo e stralcio del creditore con privilegio mobiliare;
- residuo 134sima rata per € 200,38, successive 5 rate da € 600,00 e ultima rata per € 724,19 per il pagamento a saldo e stralcio dei chirografari e dei crediti privilegiati degradati a chirografo.

La proposta di piano prevede inoltre che in caso di "rottamazione" o stralcio di cartelle esattoriali i benefici saranno espressamente ripartiti pro quota tra tutti i creditori ed i crediti residui, secondo le legittime cause di prelazione.

Si precisa inoltre che il legale della sig.ra Vietri, avv. Gian Marco Marino, rinuncia al proprio compenso per l'attività professionale svolta e da svolgere fino all'omologa e pertanto tale voce di spesa non è stata presa in considerazione.

IL DOMICILIO DIGITALE DEI CREDITORI.

Nel terzo punto del provvedimento si chiede *“l’indicazione del domicilio digitale dei creditori, come prescritto dall’art 75 co. 2 lett. A) CCII, vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive formulata dalla debitrice”*.

In adempimento alla richiesta avanzata si indicano i seguenti domicili digitali dei creditori della Sig.ra Vietri Eva:

Per **AURORA 2023 SPV**, titolare di mutuo ipotecario (cap. + int. Per € 104.076,74 (Privilegio ipotecario) e di mutuo chirografario (cap. + int. Per € 1.671,91 (chirografo) la creditrice, con comunicazione a mezzo pec di precisazione del credito del 22 maggio 2024, ha indicato i seguenti domicili digitali: rcalabresi@pec.slcg.it e/o

elisagaboardi@pec.ordineavvocatifirenze.it, richiedendo nello specifico: *“che gli avvisi e comunicazioni di rito venissero comunicati presso il numero fax 028690545 e la casella di posta elettronica certificata rcalabresi@pec.slcg.it e/o elisagaboardi@pec.ordineavvocatifirenze.it.”*

Per l’**Agenzia delle Entrate e Riscossione**, titolare di privilegio mobiliare per l’importo di € 59.723,97 e del credito di € 8.539,62 per spese (in prededuzione), con comunicazione ricevuta a mezzo pec di precisazione del credito del 3 luglio 2024, è stato indicato quale domicilio digitale sul quale ricevere le comunicazioni di rito il seguente indirizzo pec: abr.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it.

I COSTI DELLA PROCEDURA

La proposta riformulata dalla ricorrente è esplicita sul punto, che pertanto è stato già affrontato.

IL PRIVILEGIO ERARIALE

La proposta come riformulata prevede il pagamento parziale del credito privilegiato mobiliare, in una misura percentuale inferiore rispetto a quella prevista per il credito privilegiato ipotecario, sulla base delle diverse prospettive di recupero in caso di alternativa liquidatoria. Rispetto alla precedente offre al creditore erariale circa € 1.500,00 in più.

In ordine alla convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria si rimanda a quanto già esposto nel paragrafo n. 9 della relazione particolareggiata. In particolare per quanto riguarda il creditore munito di privilegio generale mobiliare ed i creditori chirografari si osserva che il privilegio mobiliare non può essere esercitato allo stato su alcun bene mobile dell'istante, rilevato che l'unico bene mobile teoricamente vendibile è rappresentato dall'autovettura utilizzata, in qualità di agente di commercio, per recarsi al lavoro e per svolgere la propria attività. La detta automobile sarebbe pertanto sottratta alla liquidazione ai sensi della lett. d) del comma 4 dell'art. 269 CCII.

Peraltro, anche a voler considerare l'autovettura un bene utilmente liquidabile in controvalore contenuto nella proposta è comunque superiore al valore dell'autovettura, pari a non più di € 8.000,00, come si evince dall'allegato contratto di compravendita attualizzato.

CONCLUSIONI.

A conclusione della presente relazione ed alla luce delle considerazioni sopra illustrate, i sottoscritti avvocati Clara Cardamone e Gianluca Tarquini, nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di concordato minore che prevede da parte della sig.ra Vietri il pagamento dei creditori con parte del proprio reddito d'impresa;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano di ristrutturazione come proposto ai creditori;

ESPRIMONO GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, nonché sulla sostenibilità e fattibilità del piano concordatario, che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nella proposta concordataria

ATTESTANO

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza della proposta di concordato minore.

Con osservanza

Avezzano, 13 febbraio 2025

Avv. Clara Cardamone

Avv. Gianluca Tarquini

ELENCO ALLEGATI

29. dichiarazione, sottoscritta dalla debitrice, di non aver compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 75 lett. d) CCII;

30. integrazione proposta di piano concordatario.